



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 30 DEL 17/02/2026**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, DA PIAZZA MANZONI A PIAZZA MAZZINI, IN OCCASIONE DELL'EVENTO JESOLO BEACH & KITE FESTIVAL - GIORNATE DEL 11 E 12 APRILE 2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso la Città di Jesolo ospiterà, dal 10/04/2026 al 12/04/2026, la nuova edizione del Jesolo Beach & Kite Festival, la più grande manifestazione d'Italia dedicata al mondo degli aquiloni con oltre 200 piloti appassionati in rappresentanza di 15 nazioni del mondo;

Visto l'elevato richiamo attrattivo dell'evento, non solo a livello nazionale ma anche internazionale;

Considerato che anche per quest'anno si prevede, come nelle passate edizioni, una massiva partecipazione (e conseguente presenza sul territorio) di spettatori, amatori, appassionati, curiosi, professionisti e, in generale, turisti con stime, nel fine settimana, superiori alle centomila presenze;

Costatato che la zona di arenile interessata dalla manifestazione si estenderà, quest'anno per la prima volta, da piazza A. Manzoni a piazza G. Mazzini;

Considerato che è compito ed interesse dell'Amministrazione comunale assicurare la sicurezza e la mobilità del traffico veicolare e pedonale (anche al fine di evitare assembramenti e/o congestionamenti sugli accessi al mare) e garantire, al contempo, un maggior e più sicuro godimento delle attività commerciali e turistiche presenti sulla viabilità di collegamento per l'arenile e, in particolare, sul tratto di via D. Alighieri e A. Bafile ricompreso nella zona interessata dall'evento;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 10/02/2026 ad oggetto: *"Istituzione di zona a traffico limitato sulle vie Bafile e Alighieri, tratto compreso tra le piazze Manzoni e Mazzini, nelle giornate del 10, 11 e 12 aprile 2026 in occasione dell'evento "Jesolo Beach & Kite Festival 2026"*

Visto l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione dell'accesso, del transito e della sosta in deroga nelle Zone a Traffico Limitato del Comune di Jesolo; l'ordinanza n. 81 del 04/5/2000 di regolamentazione della pista ciclabile insistente sulla carreggiata della Z.T.L. zona centro-ovest; l'ordinanza dirigenziale n. 80 del 19/06/2023 di regolamentazione del transito e della sosta (finalizzati alle operazioni di ricarica) dei veicoli elettrici;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti di tutela per l'ordine e la sicurezza pubblica finalizzati a garantire un sereno soggiorno in città a turisti e residenti nonché una sicura mobilità del traffico pedonale;

Visto gli artt. 1 c. 1; 3 c. 1 punto 54; 7 comma 1 lett. a) e commi 4, 9 e 9-bis; 158 comma 2 lett. l); 159 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss mm ii e relative norme regolamentari;

ORDINA

- 1) [ISTITUZIONE Z.T.L.] Che sulle carreggiate e le aree di sosta di:
 - via D. Alighieri, tratto compreso tra piazza A. Manzoni e piazza G. Marconi;
 - via A. Bafile, tratto compreso tra piazza Marconi e piazza G. Mazzini;
 - Piazzetta Carducci, tratto in prolungamento della via A. Bafile;

sia istituita una **Zona a Traffico Limitato**, ai sensi dell'art. 7 c. 9 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, durante il seguente periodo:

- **sabato 11 aprile 2026**, con orario dalle 15:00 alle 23:00;
 - **Domenica 12 aprile 2026**, con orario dalle 10:00 alle 18:00.
- 2) [CIRCOLAZIONE] che sulla Zona a Traffico Limitato come sopra individuata sia vietata la circolazione e la sosta di **tutti i veicoli** di cui agli artt. 46 e 47 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con eccezioni dei veicoli autorizzati secondo le modalità e le previsioni dei punti successivi della presente.
I **pedoni**, durante l'operatività della stessa, potranno liberamente accedere e transitare su tutta la sede stradale, con la sola esclusione della pista ciclabile adiacente la carreggiata che rimarrà riservata alla circolazione dei **velocipedi** secondo le prescrizioni e i divieti attualmente vigenti;
- 3) [RIMOZIONE] che nei periodi di vigenza della Zona a Traffico Limitato, tutti i veicoli in sosta sulle vie e piazze sopraccitate, non autorizzati e non in deroga secondo i punti successivi, siano rimossi a cura degli interessati entro e non oltre l'orario di inizio della stessa; trascorso tale orario, nei confronti degli inadempienti, saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 158 comma 2 lett. l) e 159 comma 1 lett. b) del già citato D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con rimozione a carico degli inadempienti;
- 4) [DEROGHE E PERMESSI] che l'accesso, la circolazione e la sosta in deroga ai divieti nella Zona a Traffico Limitato siano consentiti secondo i termini, le condizioni e le modalità previsti dall'ordinanza sindacale n. 34 del 17 marzo 1999, alla quale si rinvia interamente per quanto compatibile, con particolare riferimento al rilascio di permessi di transito ai sensi dell'art. 7 c. 4 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Oltre a quanto previsto dal punto i) della già citata ordinanza sindacale n. 34 del 17 marzo 1999 dovrà considerarsi **semplice attraversamento** (e sarà, pertanto, escluso dalla richiesta di autorizzazione) anche il raggiungimento del corretto senso unico di marcia più vicino alla laterale d'uscita (e viceversa);
- 5) [VEICOLI ELETTRICI] che i veicoli a propulsione elettrica o ibrida siano autorizzati al transito nelle Z.T.L., senza necessità di acquisire preventivo permesso, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 7 c. 9-bis del D.lgs. 285/92, esclusivamente al fine di raggiungere il proprio luogo di residenza, domicilio, stazione di ricarica o altra destinazione ricompresa nei tronchi stradali interessati dall'istituzione delle Z.T.L. Rimane inteso che detto transito dovrà avvenire impegnando la via più breve, per il tempo strettamente necessario, privilegiando, laddove possibile, il mero attraversamento perpendicolare dell'asse viario interdetto. Non sarà comunque consentita la sosta di tali veicoli all'interno delle istituite Z.T.L. durante il periodo di vigenza delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È da considerarsi abrogata/sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.